

REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI **FEDERAGENTI**

Art. 1 **COSTITUZIONE**

Ad iniziativa della FEDERAGENTI – Federazione Nazionale Agenti, Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi - è costituito il “Gruppo Giovani” della Federazione.

Art. 2 **SCOPI**

Il Gruppo Giovani è costituito allo scopo di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici della categoria al fine di esaltare nei Giovani la consapevolezza dell’iniziativa imprenditoriale e dello spirito associativo, favorendo al contempo il naturale cambio generazionale nelle aziende e nella federazione.

Al fine di conseguire gli scopi di cui al presente articolo il Gruppo Giovani predispone tra l’altro:

- lo studio di problemi, la divulgazione, il dibattito dei temi che presentino per gli aderenti un particolare interesse;
- una più vasta conoscenza dell’ambiente economico e delle realizzazioni produttive in Italia e all’estero;
- la partecipazione dei componenti del Gruppo alle iniziative della Federazione ed il loro inserimento negli organi statuari;
- uno stretto collegamento con gli altri Gruppi Giovani allo scopo di promuovere un ampio scambio di vedute ed informazioni;
- manifestazioni varie per promuovere la conoscenza ed i contatti reciproci tra gli aderenti;
- Iniziative volte ad agevolare il percorso formativo degli associati.

Art. 3 **APPARTENENZA**

Possono far parte del Gruppo Giovani Federagenti le persone fino a 40 anni di età che rispondono ad uno dei seguenti requisiti:

- a) titolare o legale rappresentante di un’azienda associata a Federagenti;
- b) componente il consiglio di amministrazione di un’azienda associata a Federagenti;
- c) partecipante alla gestione imprenditoriale di un’azienda associata a Federagenti;
- d) figli di titolari o di legali rappresentanti di un’azienda associata a Federagenti.

Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Presidente del Gruppo, il quale le presenta al Consiglio Direttivo che deve approvarle a maggioranza dei presenti.

La qualità di aderente al Gruppo si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) al compimento del 40esimo anno di età, ovvero alla scadenza del mandato ricoperto oltre quella data;
- c) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- d) per delibera a maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo.

Art. 4 ORGANI DEL GRUPPO

Sono organi del Gruppo Giovani Federagenti:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) i Vice Presidenti.

Art. 5 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo ed è presieduta dal Presidente del Gruppo. Partecipano di diritto il Presidente ed il Segretario Generale della Federazione Nazionale.

L'Assemblea Generale deve riunirsi almeno una volta all'anno in via ordinaria e può essere convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo deliberi o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Gruppo. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con preavviso di almeno dieci giorni.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un ora.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie sono assunte con almeno due terzi dei presenti.

In Assemblea Generale le deleghe sono valide, ciascun aderente non può avere più di una delega.

L'Assemblea Generale esercita le seguenti funzioni:

- a) approva il programma annuale del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) delibera, su proposta del Presidente, sulle modificazioni da apportarsi al presente regolamento;
- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Generale, è composto fino a un massimo di 14 membri.

E' facoltà del Consiglio Direttivo cooptare nel Consiglio stesso, su proposta del Presidente, due giovani aderenti al Gruppo.

Le candidature devono essere segnalate alla Segreteria almeno due giorni prima della data dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio potrà validamente operare purché siano presenti almeno la metà dei consiglieri più uno. Il Consiglio potrà riunirsi anche mediante videoconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno prese mediante votazione a scrutinio palese, quando lo richieda anche un solo componente.

Dopo tre assenze consecutive, non giustificate, il Consigliere decade.

Entro trenta giorni dalla data di dimissioni o di decadenza di un suo membro il Consiglio Direttivo deve sostituirlo con il primo dei non eletti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Gruppo che lo convoca, salvo casi eccezionali, con preavviso di almeno sette giorni ogni volta che lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno quattro membri con ordine del giorno motivato. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di dimissioni di almeno sei consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea Generale nei trenta giorni successivi.

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo le deleghe non sono valide.

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:

- a) svolge ogni opportuna azione per il conseguimento delle direttive approvate dall'Assemblea del Gruppo;
- b) promuove iniziative ed adotta provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- c) nomina eventuali commissioni per lo studio di particolari problemi;
- d) elegge il Presidente;
- e) elegge, su proposta del Presidente, fino a quattro Vice Presidenti;
- f) esamina ed approva le domande di iscrizione e di esclusione dal Gruppo;
- g) delibera se partecipare a commissioni o gruppi di lavoro previsti dal Consiglio della Federazione o esterni alla Federazione stessa e, in caso positivo, ne designa i candidati;

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7 PRESIDENTE

Il Presidente del Gruppo Giovani viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i consiglieri a maggioranza dei 2/3 dei membri dello stesso e qualora non fosse raggiunta la suindicata maggioranza al termine della seconda votazione, l'elezione avrà luogo a maggioranza dei presenti.

I candidati alla carica di Presidente presentano al Consiglio Direttivo, convocato per l'elezione, apposito programma scritto per il biennio di presidenza.

La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente dovrà essere fatta dal Presidente uscente entro 20 giorni dalla data dell'Assemblea Generale.

E' eleggibile alla carica di Presidente con almeno due anni di anzianità:

- a) titolare o legale rappresentante di un'azienda associata a Federagenti;
- b) componente il Consiglio di amministrazione di un'azienda associata a Federagenti;
- c) figli di titolari o di legali rappresentanti di un'azienda associata a Federagenti.

Alla scadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente è dimissionario.

Il Presidente dura in carica due anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Al Presidente spetta:

- a) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) rappresenta il Gruppo Giovani nell'ambito dei poteri conferiti dalla Federazione Nazionale;
- d) può delegare ai Vice Presidenti, in tutto o in parte, le sue funzioni;
- e) adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto.

Art. 8 VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti del Gruppo Giovani sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i consiglieri a maggioranza di 2/3 dei membri del Direttivo e come per il Presidente, qualora non fosse raggiunta la suindicata maggioranza al termine della seconda votazione, l'elezione avrà luogo a maggioranza dei presenti.

Alla scadenza del Consiglio Direttivo i Vice Presidenti sono dimissionari.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

I Vice Presidenti hanno il compito di coadiuvare il Presidente nella conduzione del Gruppo Giovani.

In assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni a lui affidate spettano al Vice Presidente più anziano di età.

Art. 9
SEGRETERIA

La Federazione Nazionale provvede all'assolvimento dei servizi di segreteria di pertinenza del Gruppo Giovani.

Art. 10
RINVIO ALLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE

Per quanto non previsto dall'attuale Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto della Federazione Nazionale Agenti, Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi.

Art. 11
NORME TRANSITORIE

- Il primo Presidente viene eletto per acclamazione nel corso dell'Assemblea costituente in deroga a quanto stabilito ex art. 7 comma 3.
- I componenti del primo Consiglio Direttivo sono eletti tra gli aderenti al Gruppo al momento della prima elezione.
- In sede di prima Assemblea si avrà la possibilità di modificare il presente Regolamento a maggioranza semplice dei presenti.

Roma, 19 giugno 2014